

TI_GERICHTE 12.1999.166 vom 3. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1999.166

FR: TI_GERICHTE 12.1999.166 du 3 février 2000

IT: TI_GERICHTE 12.1999.166 del 3 febbraio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della lite gli attori chiedono la revocazione di un unico atto dispositivo compiuto in vita da _____ senior e meglio della donazione di 500 azioni della _____ ai figli _____ e _____. Al proposito occorre puntualizzare che, contrariamente a quanto asserito dagli attori, l'atto dispositivo in questione non è avvenuto né il 15 febbraio 1990, data corrispondente ad un'annotazione sulla dichiarazione fiscale 1991/92 del de cuius (cfr. doc. G) verosimilmente apposta dal relativo tassatore allorché la pratica è stata aperta nel supporto informatico dell'Ufficio imposte di successione e donazione (doc. AA, prodotto dagli stessi attori), né tanto meno il 25 rispettivamente 29 maggio 1990 (doc. AA), momento in cui i donatari hanno provveduto al pagamento allo Stato delle relative tasse di donazione. Le risultanze di causa hanno al contrario permesso di stabilire che la donazione va in realtà fatta risalire ad un'epoca precedente e più precisamente al 4 rispettivamente 7 gennaio 1989, in occasione ed a ricordo del cinquantesimo di matrimonio del de cuius (doc. 10, 11 e teste _____), tant'è che nel prosieguo del loro esposto d'appello (p. 6) gli attori hanno infine esplicitamente ammesso tale circostanza.

E. 2

Mentre in base al diritto previgente erano revocabili, senza riguardo al tempo in cui avvennero, tutti gli atti che il debitore aveva compiuto con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recare pregiudizio a' suoi creditori o di favorirne alcuni a danno di altri (art. 288 vLEF), fermo restando che l'azione revocatoria si prescriveva col decorso di cinque anni dall'atto revocabile (art. 292 vLEF), con la novella legislativa del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, la revocabilità per l'agire doloso del debitore è stata limitata -fatto salvo quanto previsto dall'art. 288a LEF- alle disposizioni da questi effettuate nei 5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (art. 288 LEF), ritenuta tuttavia la perenzione dell'azione se la stessa non era avviata entro due anni dalla notificazione dell'attestato di carenza beni dopo il pignoramento rispettivamente entro due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 292 LEF). L'art. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 stabilisce che le disposizioni di procedura previste dalla nuova legge e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili (cpv. 1); per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della nuova legge, vale tuttavia il diritto anteriore (cpv. 2). Nel caso concreto, appurato che l'atto di cui si chiede la revocazione è avvenuto nel 1989, cioè sotto l'imperio della previgente LEF, è

senz'altro a ragione che il giudice di prime cure ha fatto capo al diritto previgente (Staehelin/Bauer/ Staehelin , SchKG III, Basilea 1998, N. 5 ad art. 2 disp. fin. LEF; Schüpbach , Droit et action révocatoires, Basilea 1997, N. 24 ad art. 292 LEF), e meglio all'art. 292 vLEF, per stabilire l'eventuale perenzione o prescrizione delle pretese attoree. Altrettanto a ragione, preso atto che l'atto dispositivo in contestazione (del 4/7 gennaio 1989) risalisse a più di 5 anni prima dell'apertura dell'eredità giacente (decretata il 2 gennaio 1996), il Pretore ha poi concluso per la loro perenzione.

E. 2.1

Gli attori sostengono innanzitutto che il termine di 5 anni di cui all'art. 292 vLEF non sarebbe in concreto da ossequiare in quanto essi avevano fondato la loro petizione sull'art. 288 vLEF, che permette di revocare tutti gli atti che il debitore ha compiuto con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recare pregiudizio a' suoi creditori o di favorirne alcuni a danno di altri, senza riguardo al tempo in cui avvennero. Il rilievo è ampiamente infondato, la dottrina avendo al contrario sempre riconosciuto che l'art. 292 vLEF pone un chiaro limite temporale per l'inoltro delle cause revocatorie di cui all'art. 285 e segg. vLEF, compresa quindi quella di cui all'art. 288 vLEF (Schüpbach , op. cit., N. 42 ad art. 288 LEF e N. 4 e 6 ad art. 292 LEF; Peter , L'action révocatoire dans les groupes de sociétés, Basilea 1990, p. 107).

E. 2.2

Correttamente il Pretore ha in seguito rilevato come in base alla giurisprudenza del Tribunale federale il termine di cui all'art. 292 vLEF fosse da considerare di perenzione fino alla notificazione dell'attestato di carenza beni rispettivamente alla dichiarazione di fallimento, e di natura prescrittiva in seguito (DTF 41 III 320, 99 III 83 e segg.). Nonostante il contrario assunto degli attori, non vi è motivo per distanziarsi da questa chiara e consolidata giurisprudenza.

E. 2.3

Gli appellanti ritengono inoltre che il termine in questione, di prescrizione o di perenzione che esso sia, sarebbe stato in concreto sospeso dalle esecuzioni che essi avevano inoltrato nel luglio 1989 nei confronti di _____ senior. Ora, se è vero che nella già citata sentenza DTF 99 III 83 il Tribunale federale ha ammesso la possibilità che il termine di prescrizione di cui all'art. 292 vLEF potesse essere sospeso, è però altrettanto vero che nulla è stato detto per quanto riguarda il termine di perenzione di cui alla medesima normativa. Sia come sia, nel caso di specie le procedure esecutive promosse dagli attori (doc. 13) non erano idonee ad interrompere il termine, essendo state avviate contro _____ senior e finalizzate all'accertamento dei loro rispettivi crediti, mentre nulla è stato tempestivamente intrapreso nei confronti di _____ e di _____ -il PE di cui al doc. F, spiccato nei loro confronti dall'attore _____, è a sua volta ininfluenza, siccome risalente ad un periodo successivo e meglio al 6 marzo 1996- per ottenere la revocazione delle disposizioni di cui essi avevano beneficiato da parte del padre.

E. 2.4

Contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, neppure è ipotizzabile un prolungamento a 10 anni del termine in questione per il fatto che il de cuius, e con lui i suoi figli, avrebbero eventualmente commesso l'illecito penale di cui agli art. 163 e 164 CPS. Il legislatore federale, diversamente che in altri casi (ad es. art. 60 cpv. 2 CO, art. 83 cpv. 1 2. frase LCStr.) non ha infatti ritenuto che la commissione di un illecito penale permettesse di

prolungare il termine di cui all'art. 292 vLEF.

E. 2.5

Nel fatto che i convenuti si siano richiamati al termine in questione non si ravvisano infine gli estremi di un abuso di diritto: la scadenza di quel termine non è in effetti imputabile ad un loro eventuale atteggiamento ostruzionistico.

E. 2.6

Quand'anche, per ipotesi -ma non si vede proprio in base a quali argomenti giuridici- si volesse applicare alla fattispecie il nuovo diritto, l'esito del giudizio non sarebbe comunque diverso. In tale evenienza, giusta l'art. 288a cifra 3 LEF non si potrebbe in effetti computare il periodo intercorso tra la morte del de cuius (15 novembre 1995) e la data dell'apertura del fallimento dell'eredità (2 gennaio 1996): ciononostante, il termine di 5 anni di cui all'art. 288 LEF risulterebbe scaduto, non potendosi in casu computare la durata della procedura esecutiva promossa a suo tempo contro il de cuius (doc. 13), nella misura in cui essa non è stata ovviamente all'origine del fallimento dell'eredità (art. 288a cifra 4 LEF; Schüpbach , op. cit., N. 99 e seg. ad art. 288a LEF; Staehelin/Bauer/Staehelin , op. cit., N. 11 ad art. 288a LEF; Jäger/Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, Zurigo 1997/99, N. 4 e segg., in particolare N. 7 ad art. 288a LEF).

E. 3

La domanda condannatoria formulata dagli attori in via subordinata e alternativa non ha miglior esito. Tale richiesta, per la quale si cercherebbe invano nell'appello una qualsiasi motivazione in fatto e in diritto, è già per questo motivo irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Essa è inoltre ampiamente infondata, gli attori non avendo minimamente provato in causa né il valore delle azioni donate, né l'eventuale diminuzione di valore delle stesse intervenuto nel frattempo. Per il resto si fa riferimento alle pertinenti considerazioni esposte nella querelata sentenza.

E. 4

Visto l'esito del gravame, non torna conto esprimersi sulle premesse oggettive e soggettive dell'azione revocatoria, né esaminare l'eccezione di carente legittimazione attiva degli attori _____ e _____.

E. 5

Ne discende la reiezione dell'appello, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 13 settembre 1999 _____, _____ e _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 17'400.- b) spese fr. _____
100.- Totale fr. 17'500.- da anticiparsi dagli appellanti
in solido, restano a loro carico con l'obbligo di rifondere pure solidalmente agli appellati fr. 30'000.- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario